

(N. 96)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro delle Finanze

(VANONE)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro del Commercio con l'estero

(MERZAGORA)

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948

Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli organi responsabili del territorio goriziano, nonchè i ceti industriali e commerciali, aventi interessi nel territorio stesso, hanno da tempo rivolto premure vivissime, perchè fosse alleviato il disagio sorto per quella zona in seguito alla modificazione del confine orientale e precisamente per effetto della separazione della città dal suo retroterra naturale, della conseguente perdita della sua funzione di centro di smistamento fra la pianura padana e le vallate dell'Isonzo

e del Vipacco ed, infine, per la presenza di una attrezzatura superiore alle attuali possibilità di affari, notevolmente ridotti.

Nonostante le iniziative per creare correnti di scambio o comunque per incrementare quelle ancora in atto, non si sono potuti ottenere risultati concreti.

In conseguenza di quanto si è esposto, ristagno, cioè, e depressione di attività economiche, si è sviluppata una preoccupante disoccupazione, nonchè l'esodo di attività ed anche di

cittadini italiani. Nè si può sperare in un miglioramento della situazione o nella riattivazione di un traffico di frontiera con gli ex territori della provincia, trasferiti alla Jugoslavia, tenuto conto che quella frontiera è chiusa e che gli accordi per un *clearing* locale sono rimasti del tutto sterili, per mancanza di applicazione.

Tutto ciò ben vagliato, le Amministrazioni interessate si sono trovate d'accordo circa la necessità di immediate iniziative, per alleviare questa incresciosa situazione. All'uopo è stato concordato l'accluso schema di disegno di legge, col quale il territorio della provincia di Gorizia compreso fra il confine politico ed i fiumi Vipacco e Isonzo, nonché una piccola area posta sulla sponda destra di questo ultimo fiume, sono considerati, fino al 31 dicembre 1857, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca.

La concessione, come è ovvio, riguarda l'esenzione dal dazio doganale e non pure dagli altri diritti di confine, quali, ad esempio, le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, il diritto di licenza, di monopolio ecc. Si sono dovuti però escludere dalla stessa franchigia daziaria un limitato gruppo di prodotti che possono agevolmente formare oggetto di contrabbando (articolo 1).

Con l'articolo 2 si attenua la portata delle esclusioni dai benefici fiscali sancita dall'articolo 1, per alcuni prodotti, più fortemente tassati con imposte di fabbricazione e di consumo, ecc., stabilendo per essi l'esonero dai detti oneri fiscali per determinati contingenti da fissarsi con apposito provvedimento.

Negli articoli successivi (articoli da 3 a 10)

sono dettate le disposizioni per la pratica attuazione del provvedimento, in conformità alle norme generali che regolano l'istituto della zona franca, nel precipuo intento di tutelare gli interessi dell'Erario.

Tenuto poi presente che la istituzione di una zona franca, perchè possa diventare operante, richiede un complesso di misure preparatorie sia da parte dell'Amministrazione, sia specialmente da parte delle organizzazioni commerciali e industriali, i goriziani hanno chiesto che, nel frattempo, siano adottate provvidenze che, pur permanendo la unicità del territorio doganale, rendano fin d'ora possibile un parziale godimento di quei benefici che saranno poi per intero realizzati con la completa applicazione del provvedimento in esame.

A ciò mirano le disposizioni degli articoli 11 e 12, con le quali si va incontro ai suesposti desiderata di quella popolazione. Nelle tabelle allegate al provvedimento sono infatti elencati i contingenti di prodotti alimentari e quelli di materie prime per l'artigianato e le piccole industrie, che dovrebbero essere ammessi in franchigia dai diritti di confine e dal diritto di licenza.

La portata finanziaria di tali esenzioni supererà senza dubbio, secondo calcoli presuntivi, il miliardo. A contenere in limiti più ristretti la concessione, si è rimasti d'intesa tra le varie Amministrazioni interessate ed è stato riconosciuto ed accettato dagli stessi goriziani, che sarà data negli acquisti la preferenza ai prodotti nazionali schiavi di imposte di fabbricazione ovvero ottenuti con materie prime in temporanea importazione.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Triestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo, sono considerati, fino al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca.

Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino ecc.) del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrimeposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.

Restano del pari esclusi dalla franchigia:

a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonchè i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;

b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale;

c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali:

658 — olii essenziali ed essenze;

661 — profumi sintetici costituenti essenze;

765 — saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i prodotti saccarinati;

767 — alcaloidi;

780 — prodotti medicinali sintetici;

780 *bis* — prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati come specialità medicinali;

782 — specialità medicinali;

806 — pelli da pellicceria.

Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e

fitopatologica dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento della esportazione.

## Art. 2.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, è consentita l'immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessità, nonchè delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti, entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri del tesoro e *ad interim* del bilancio, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero:

1° zucchero;

2° caffè e surrogati di caffè;

3° cacao;

4° spiriti;

5° birra;

6° olii di semi alimentari;

7° combustibili liquidi e lubrificanti;

8° filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.

## Art. 3.

Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate, salvo per quanto concerne la riscossione del diritto di

statistica, la quale è operata al momento in cui le merci stesse dovessero essere dalla zona franca rispedite per l'estero.

Dette merci possono però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.

Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.

#### Art. 4.

Alle industrie esistenti e che sorgeranno nella zona franca potrà essere concesso:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle finanze il quale, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), stabilirà, di concerto con quello del commercio con l'estero, le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.

#### Art. 5.

Le merci estere, ammesse nel territorio doganale all'importazione temporanea per essere lavorate, fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando siano riesportate, dei tributi che nella zona stessa rimangono in vigore.

Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Le restituzioni e gli abbuoni di imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i prodotti stessi siano immessi in consumo nella zona franca, nei limiti però dei contingenti annui prestabiliti.

#### Art. 6.

Il Ministero delle finanze determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, designerà i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, e delimiterà la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.

#### Art. 7.

Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge e del regolamento doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

#### Art. 8.

In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

a) la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

b) il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa allorché possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località ed in quantità non permessa.

Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.

Art. 9.

Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.

Art. 10.

Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto con appositi stanziamenti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 11.

In attesa che il regime di zona franca sia attuato è concessa l'immissione in consumo nel territorio di cui al precedente articolo 1,

in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, indicati nelle annesse tabelle A e B, nei limiti dei contingenti annui fissati nelle tabelle stesse.

Art. 12.

È concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto nel territorio di cui al precedente articolo 1 di stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli ivi esistenti.

Ai detti stabilimenti industriali è altresì concesso, per dieci anni dall'attivazione, ampliamento e trasformazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

## ALLEGATO A.

Prodotti destinati ai consumi alimentari  
della città di Gorizia.

PRODOTTI	CONTINGENTI ANNUI
1. Carni bovine e suine, fresche e congelate . . . . .	tonn. 2.500
2. Burro e grassi alimentari . . .	» 1.200
3. Olio di seme . . . . .	» 1.280
4. Pesce secco - stoccafisso e baccalà . . . . .	» 180
5. Caffè . . . . .	» 500
6. Surrogati di caffè . . . . .	» 300
7. Zucchero . . . . .	» 2.500
8. Cacao . . . . .	» 60
9. Birra . . . . .	ettol. 13.000
10. Spiriti . . . . .	Ha. 2.500
11. Alcole denaturato . . . . .	» 340

## ALLEGATO B.

Materie prime e prodotti ausiliari destinati al  
consumo dell'industria della città di Gorizia.

PRODOTTI	CONTINGENTI ANNUI
1. Droghe:	
Pepe . . . . .	tonn. 15
Droghe altre . . . . .	» 3
2. Oli e grassi per uso industriale (di pesce, di cocco e di palma) . .	» 500
3. Ferro in rottami . . . . .	» 1.400
4. Ghisa in rottami . . . . .	» 1.200
5. Ghisa in pani . . . . .	» 1.060
6. Ferro in verghe tonde e sagomate ed in lamiera . . . . .	» 1.400
7. Acciai in verghe e lamiere . . .	» 12
8. Tubi di ferro, senza saldatura, neri e zincati . . . . .	» 300
9. Punte (chiodi per falegnami) e filo di ferro nero e zincato . .	» 300
10. Viterie e bullonerie . . . . .	» 20

PRODOTTI	CONTINGENTI ANNUI
11. Catename vario . . . . .	tonn. 12
12. Ferramenta varia per edilizia e per mobili (guarniture per porte e finestre e per mobili) . . .	» 30
13. Rame . . . . .	» 30
14. Bronzo e leghe varie . . . . .	» 50
15. Filo di rame nudo e rivestito . .	» 10
16. Stagno in pani . . . . .	» 3
17. Aghi per macchine circolari (calzificio) . . . . .	n. 24.000
18. Guarniture per scardassi . . .	tonn. 0,5
19. Punte per pettinatrici di cotone.	» 0,1
20. Forniture per orologi . . . . .	L. 2.500.000
21. Elettrodi per saldatura . . . . .	n. 150.000
22. Elettrodi di grafite per forni elettrici . . . . .	tonn. 50
23. Caolino grasso . . . . .	» 30
24. Legname per costruzione e da lavoro . . . . .	mc. 12.000
25. Legna da ardere . . . . .	tonn. 20.000
26. Carbone vegetale . . . . .	» 1.050
27. Benzina . . . . .	» 2.400
28. Petrolio . . . . .	» 600
29. Olio combustibile (gasolio e residui) . . . . .	» 5.600
30. Lubrificanti . . . . .	» 130
31. Unti da carro e per macchine . .	» 1.000
32. Catrame e bitume . . . . .	» 500
33. Colofonia . . . . .	» 100
34. Gomma lacca . . . . .	» 2
35. Perossido di sodio . . . . .	» 15
36. Albumina . . . . .	» 5
37. Coloranti minerali . . . . .	» 30
38. Coloranti chimici . . . . .	» 30
39. Inchiostri tipografici . . . . .	» 2,3
40. Vernici isolanti . . . . .	» 0,6
41. Colla animale . . . . .	» 40
42. Colla di caseina . . . . .	» 40
43. Pelli grezze non da pellicceria. .	» 60
44. Carta e cartoni . . . . .	» 300
45. Fecola di patate . . . . .	» 570